



ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

CONSIDERATO che la "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;

VISTA la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, in data 04.03.2014, avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Città di Milano, in data 10.01.2008, che evidenzia l'opportunità di emettere, annualmente, un'Ordinanza al fine di contrastare il radicamento sul territorio del Comune di Milano della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

PRESO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011" ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RIFERITO che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con A.S.L. Città di Milano, ad assumere ordinanze contingibili ed urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata;

VISTI gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente qualsiasi recipiente di uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) con presenza d'acqua;
- di svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi).

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici:

- di procedere alla disinfestazione larvicida nelle caditoie e nei tombini, presenti in giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, ogni 20 giorni circa, a partire dalla stagione primaverile e sino a ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione, della vegetazione a basso fusto e delle aree verdi, non oltre i 3/4 metri di altezza;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di eseguire due cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti nei locali confinati: caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e in spazi similari, distinti in due interventi disinfestanti successivi tra loro, nei periodi autunnale e primaverile.

Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.

Ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di procedere alla disinfestazione larvicida e adulticida, con cadenza quindicinale, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- di provvedere alla disinfestazione larvicida e adulticida, con cadenza quindicinale, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere a una periodica disinfestazione larvicida e a una costante disinfestazione adulticida, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, delle aree interessate da dette attività, di coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.), di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua occasionali.

AVVISA CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica, i gestori di aree che possano essere potenziali fonti di infestazioni.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00. Il Corpo di Polizia Locale di Milano, l'ASL - Città di Milano e a chiunque altro spetti in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione suddetta, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Milano, 16.05.2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Luigi Vigani

IL SINDACO
Giuliano Pisapia